

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2077

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, TRAVAGLIA, DI BENEDETTO,  
CIMMINO, SELLA DI MONTELUCE e NAVA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1997**

---

Disciplina delle associazioni dei consumatori e degli utenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni le azioni della Comunità europea e del nostro Paese a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti si sono intensificate in maniera significativa attraverso l'approvazione di direttive e regolamenti comunitari, leggi nazionali e regionali nelle più svariate materie; prima fra tutti basti pensare al recepimento delle direttive sui prodotti difettosi, sulla sicurezza dei prodotti e sui prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettendo la salute e la sicurezza dei consumatori, alla legge sulla pubblicità ingannevole, alla norma sulle clausole vessatorie, alle numerose norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari e non, alle norme per l'informazione del consumatore.

Ciò ha indubbiamente aiutato ad elevare il livello della qualità dei servizi e dei prodotti e ha riconosciuto a consumatori ed utenti particolari diritti.

Nell'attività fino ad oggi svolta l'accento è stato comunque posto in modo del tutto prevalente sulla tutela del consumatore di «prodotti» mentre solo lentamente è affiorata la necessità di proteggere anche il consumatore di «servizi», gradualmente assunto alla dignità di «utente». Pur con la riserva che si trattasse implicitamente di servizi offerti dal mondo del «privato», lasciando al margine dell'attenzione i servizi prestati all'utente, spesso contribuente, dalla pubblica amministrazione. Si potrebbe aprire una nuova stagione ricca di risultati positivi per il cittadino, qualora l'attenzione si concentrasse finalmente sulle inefficienze del settore pubblico e sull'indifferenza, generata dalla mancanza di concorrenza, verso la qualità del servizio.

Nel contesto della produzione normativa di tutela dei consumatori, per l'Italia è giunto il momento di dotare il proprio sistema normativo di una legge quadro su

consumatori ed utenti e di riconoscere la possibilità per le associazioni esistenti di esprimere la propria voce attraverso un unico organismo rappresentativo e riconosciuto dallo stato come interlocutore istituzionale al pari delle altre parti sociali.

La rappresentanza degli interessi e dei diritti dei consumatori e degli utenti è da oggi estremamente confusa a causa della eccessiva frammentazione e molteplicità di associazioni che rappresentano la voce dei consumatori e degli utenti nelle più svariate problematiche sulla materia; e ciò, se da una parte rende meno efficace ed incisiva la voce dei consumatori, dall'altra rende difficile per le altre parti sociali, prime fra tutti le Istituzioni e gli operatori economici, avere un interlocutore unico e rappresentativo sulle materie che di volta in volta vengono discusse. Per tale motivo si rende necessaria e non più procrastinabile la istituzione del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, cui vengano assegnati e riconosciuti compiti specifici in materia e i cui soci siano solamente quelle associazioni che possiedono determinati requisiti minimi di rappresentatività e uno scopo ben definito e dichiarato.

Si ritiene quindi che con l'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, venga data una giusta rappresentatività alle associazioni dei consumatori e degli utenti che hanno una reale significatività a livello nazionale che dispongono di corretti requisiti sufficienti all'accesso senza che lo stesso rappresenti una sovrapposizione burocratica ad enti già esistenti o che svolga ruoli che appartengono ad altre componenti della società e dello Stato, aumentando le procedure burocratiche ed i conflitti.

Pertanto i compiti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti dovranno essere fortemente orientati ai problemi

dell'informazione, dell'educazione e dallo sviluppo dell'associazionismo dei consumatori e degli utenti ed avere, secondo la Carta Costituzionale base volontaria.

Tra i compiti naturalmente vi è quello di esprimere parere sui disegni di legge governativi e sulle proposte di legge parlamentari che riguardino i diritti dei consumatori e degli utenti, mentre esulano dai suoi obiettivi le indagini sull'igiene e la distribuzione dei prodotti, il controllo dell'inquinamento, che sono regolamentati da numerose norme comunitarie e demandati ad altri organismi.

Obiettivo del presente disegno di legge è proprio questo: ovvero di dare finalmente vita anche in Italia ad un organismo unico e rappresentativo dei consumatori e degli utenti attraverso la partecipazione allo stesso di quelle associazioni che più si sono contraddistinte nella difesa e tutela dei loro diritti negli anni passati. Ciò servirà anche a riconoscere l'operato ed i meriti di tutte quelle associazioni, che sulla base di un ordinamento a base democratica, di uno scopo trasparente e dichiarato e di una base associativa sull'intero territorio nazionale,

rappresentino realmente i diritti dei consumatori e degli utenti.

Più in particolare il disegno di legge riconosce, in conformità con l'Unione europea, i diritti fondamentali dei cittadini (articolo 1) con particolare riferimento a prodotti e servizi, prevede la costituzione di un elenco da parte del Presidente del Consiglio nel quale possano essere comprese solamente quelle associazioni che dimostrino di possedere determinati requisiti di rappresentatività e i cui scopi statutari siano certi e definiti (articolo 2); prevede l'istituzione presso il CNEL del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti cui possano aderire solamente quelle associazioni che nel frattempo siano state iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2 (articolo 3); definisce i compiti assegnati allo stesso Consiglio per una rappresentanza unitaria ed ufficiale dei diritti dei consumatori e degli utenti (articolo 4); lo stesso Consiglio fissa ed approva un proprio regolamento per il suo funzionamento (articolo 5); mentre l'articolo 6 coinvolge regioni ed enti locali per iniziative di informazione e di tutela dei consumatori e degli utenti, l'articolo 7 provvede alla copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Principi e finalità)*

1. La Repubblica italiana, in conformità con i programmi della Unione europea, riconosce come fondamentali diritti dei cittadini, in quanto consumatori ed utenti, quelli relativi:

- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza dei servizi e dei prodotti;
- c) ad una completa informazione e corretta pubblicità su servizi e prodotti;
- d) allo sviluppo dell'associazionismo fra consumatori ed utenti.

## Art. 2.

*(Associazioni di consumatori ed utenti)*

1. Il presidente del Consiglio dei ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto e su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un apposito elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i requisiti di cui al comma 2.

2. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di potere essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1. Debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite per atto pubblico da almeno due anni ed avere uno statuto che sancisca un ordinamento a struttura democratica con relativa base associativa avente come unico scopo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;
- b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione delle quote sottoscritte e versate;

c) tenere libri contabili quali previsti dalle leggi vigenti dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;

d) essere presenti, da almeno un anno, in sette regioni con un numero di iscritti per ogni regione o provincia autonoma pari ad almeno lo 0.1 ogni mille abitanti;

e) esercitare la propria attività senza alcun vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o enti operanti nei settori della produzione, del commercio e dei servizi.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, determina le modalità per comunicare i dati di cui al comma 2.

### Art. 3.

*(Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL -, il Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Il Consiglio è composto da venti rappresentanti, designati dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative fra quelle che hanno i requisiti indicati all'articolo 2 e iscritte nell'apposito elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare esperti per le materie trattate.

## Art. 4.

*(Compiti del Consiglio nazionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti)*

1. Il Consiglio, costituito ai sensi dell'articolo 3, svolge i seguenti compiti:

a) elegge nel suo seno il presidente: il componente più anziano per età presiede la prima riunione che elegge il presidente;

b) esprime pareri se richiesti, su disegni di legge governativi e sulle proposte di legge parlamentari, che riguardino i diritti dei consumatori e degli utenti;

c) propone e realizza studi, ricerche e conferenze relative ai diritti dei consumatori e degli utenti;

d) promuove l'informazione e l'educazione dei consumatori e degli utenti;

e) formula proposte di studio e di intervento sulle materie che riguardano la tutela dei consumatori e degli utenti anche in riferimento ai programmi comunitari.

## Art. 5.

*(Regolamento)*

1. Il Consiglio, entro un anno dalla data di insediamento, approva un apposito regolamento che detta i criteri per il funzionamento del Consiglio stesso e disciplina le condizioni di incompatibilità, decadenza e sostituzione dei propri componenti.

2. Il regolamento prima della sua applicabilità dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio dei ministri.

## Art. 6.

*(Regioni ed enti locali)*

1. Le regioni, gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche d'intesa con le rappresentanze territoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, promuovono iniziative di informazione e di tutela

dei consumatori e degli utenti e riferiscono al Consiglio sulle attività svolte.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge pari a 5 miliardi per l'anno 1997 e 5 miliardi per l'anno 1998 si provvede tramite corrispondente riduzione, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito delle disponibilità esistenti.

